

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4570 del 30/08/2017
Oggetto	Approvazione del Progetto Unico di Bonifica (agli atti con PGBO/2017/18080), ai sensi del DM 31/2015, procedura "Esso Italiana Spa", sito "Ex PV 4418", via Stalingrado 29/A, Bologna.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4740 del 29/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno trenta AGOSTO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

Oggetto: Approvazione del Progetto Unico di Bonifica (agli atti con PGBO/2017/18080), ai sensi del DM 31/2015, procedura "Esso Italiana Spa", sito "Ex PV 4418", via Stalingrado 29/A, Bologna.

Proponente: Esso Italiana Spa.

IL RESPONSABILE S.A.C. DI BOLOGNA

Decisione:

1. Approva (ai sensi del DM 31/2015) il Progetto Unico di Bonifica, consistente nell'Analisi di Rischio sito specifica e nel Progetto di Intervento, in conformità alle conclusioni della Conferenza di Servizi del 08/06/2017 (agli atti con PGBO/2017/20049);
2. Impartisce le seguenti prescrizioni:
 - Tutte le operazioni di sito, compresa l'esecuzione dei test pilota, dovranno essere preventivamente comunicate ai membri della Conferenza dei Servizi;
 - Nella prima fase il monitoraggio delle acque dovrà avere cadenza trimestrale per i piezometri e mensile sull'impianto di trattamento;
 - Gli analiti da prendere in considerazione per il monitoraggio di cui al punto precedente sono: BTEX, Idrocarburi alifatici, MTBE, ETBE;
 - Al termine del periodo di funzionamento dell'impianto di P&T, contestualmente ai risultati dei monitoraggi, potrà essere presentato il piano di caratterizzazione integrativa;
 - Dovrà essere monitorata la temperatura di regime del sistema di filtraggio per l'emissione in atmosfera al fine di non superare le temperature di assorbimento dei carboni abbassandone l'efficienza;
 - I limiti per le emissioni si stabiliscono in 50 mg/Nmc per COV come C-org totale e 5 mg/Nmc per il Benzene;
 - Le date di campionamento dovranno essere preventivamente concordate con Arpae ST Bologna;
 - La percentuale di controcampioni prelevati da ARPAE verrà stabilita in sito in funzione delle condizioni tecnico – ambientali rilevate in campo dai tecnici del Distretto;
 - Si dovrà prendere contatti con ARPAE ST Bologna per concordare le modalità di gestione e raccolta dei metadati da presentare.
3. Il Piano di Caratterizzazione integrativo dovrà essere preventivamente trasmesso ai membri della Conferenza dei Servizi.
4. Dà indicazione all'Amministrazione Comunale di apportare le opportune informazioni ambientali negli adeguati strumenti urbanistici;
5. Comunica che l'Analisi di Rischio approvata conserva validità in conformità al modello concettuale determinato, le cui eventuali variazioni comporteranno la necessità di una rivalutazione delle condizioni ambientali del sito;

6. Dispone che la durata della presenta autorizzazione corrisponda alla durata delle operazioni di bonifica così come previste da progetto fino al raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
7. Comunica che, ai fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica, la presente autorizzazione sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente;
8. Recepisce il parere e le prescrizioni del gestore del servizio idrico Hera Spa, che si allega al presente atto e di cui costituisce parte integrante;
9. In merito alle garanzie finanziarie, fissate pari al 50% del budget di progetto, emana le seguenti disposizioni:
 - La garanzia finanziaria dovrà essere prestata entro 45 giorni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo per consentire di dare corso agli interventi di bonifica con adeguata tempestività. L'efficacia del provvedimento autorizzativo è condizionata alla preventiva prestazione ed accettazione della garanzia finanziaria.
 - La garanzia finanziaria va prestata a beneficio del Comune di Bologna a copertura dell'attuazione dell'intervento di bonifica e ripristino ambientale, per un importo pari al 50% del budget previsto in base al computo metrico estimativo, sulla base di quanto disposto dall'art. 242 c. 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Tale budget è da intendersi comprensivo di IVA, da aggiungersi in fase di stipula nel caso non fosse presa in considerazione nel computo metrico finale.
 - Ai fini della costituzione della garanzia finanziaria il Proponente dovrà utilizzare il modello inserito a pag. 63 della Delibera di Giunta Regionale n. 2218 del 21/12/2015 (Integrazione e modifiche alla D.G.R. n. 1017/2015 relativa all'approvazione della *"Linea Guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., da parte dei soggetti proponenti interessati"*);
 - Detta garanzia potrà essere prestata secondo una delle seguenti modalità:
 - reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 49 c. 1 lett. c del D.Lgs. n. 481/1992;
 - polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982 n. 348 debitamente autorizzata all'esercizio del

ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica, in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

- La garanzia finanziaria dovrà avere una durata pari alla durata dell'autorizzazione e comunque fino alla certificazione di avvenuta bonifica rilasciata dall'Ente competente ai sensi dell'art. 248 c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

10. Dà atto dell'effettuazione del pagamento spese istruttorie pertinenti;

11. dispone la trasmissione del presente atto al proponente, agli interessati al presente procedimento amministrativo ed ai componenti della Conferenza dei Servizi.

Motivazione:

L'Analisi di Rischio ed il relativo modello concettuale risultano congruenti con il sito in esame. Date le caratteristiche del sito, avente ridotte dimensioni e forti anisotropie nelle caratteristiche della falda (peraltro identificabile principalmente come acque di saturazione piuttosto che come falda per definizione), il concetto di conformità al POC sarà sviluppato secondo un criterio di mobilità complessiva della sorgente secondaria e non di specifica conformità di singoli punti assunti come presunti POC. Pertanto, soprattutto in fase di collaudo, le verifiche di conformità al trasporto verranno sviluppate su tutta la sorgente e non su esclusivi POC la cui identificazione, in queste condizioni, perde notevolmente di significatività.

Si ritiene efficace ed appropriata la scelta di applicare un P&T preliminare, per i primi due anni, al fine di abbattere la massa di contaminante presente, per poi procedere con una tecnologia di bonifica delle matrici in una seconda fase. Nel periodo di applicazione del P&T potranno essere svolti i test pilota necessari a scegliere la tecnologia più appropriata, ed al termine di tale periodo si potrà effettuare una caratterizzazione di dettaglio per la progettazione finale.

Dal punto di vista istruttorio, avanzando per fasi in una procedura semplificata ed in coerenza ai criteri della procedura stessa, il piano di caratterizzazione integrativo non vedrà una fase approvativa autonoma ma dovrà essere presentato preventivamente contestualmente ai risultati dei monitoraggi svolti fino a quel momento. L'eventuale conseguente rielaborazione dell'Analisi di Rischio verrà successivamente valutata in sede di Conferenza dei Servizi contestualmente alla seconda fase del Progetto di Bonifica.

Riguardo al trattamento dei vapori sarà importante tenere sotto controllo la temperatura di regime al fine di non abbassare l'efficienza dei carboni sotto la soglia di assorbimento. Il punto di emissione in atmosfera dovrà rispettare le opportune distanze da potenziali recettori e dovranno essere rispettati i limiti relativi alle emissioni rumorose.

In una prima fase si ritiene opportuno effettuare il monitoraggio con cadenza trimestrale sui piezometri e mensile sull'impianto P&T, prendendo in considerazione gli analiti BTEX, Idrocarburi alifatici, MTBE, ETBE.

In merito alla richiesta di chiarimento pervenuta dai proprietari del sito e relativa all'utilizzabilità degli ambienti indoor considerati nel modello concettuale, si specifica che le valutazioni di rischio espresse nell'ambito del presente procedimento ed elaborate con i predisposti strumenti di carattere ambientale, non pongono in automatico alcuna limitazione dal punto di vista prettamente sanitario. Tali aspetti sono e rimangono di competenza dell'Autorità Sanitaria che, ad oggi e per la presente Conferenza dei Servizi, non ha ravvisato gli estremi per porre specifiche limitazioni di questa tipologia. In via esemplificativa, tale casistica è assimilabile a quella delle bonifiche su siti in esercizio, per i quali, in caso di superamento delle soglie di rischio, si procede nella bonifica senza interrompere l'attività in essere a meno di indicazioni specifiche dell'Autorità Sanitaria basate su strumenti e competenze diverse da quelle relative all'analisi di Rischio Ambientale.

Termine e autorità a cui si può ricorrere:

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; si veda, rispettivamente, il combinato disposto degli artt. 29 "azione di annullamento" e 41 "notificazione del ricorso e suoi destinatari" del D.Lgs. 104/2010 per l'impugnazione al TAR e l'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971 per il ricorso al Capo dello Stato.

Comunicazione:

La L.R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale di competenza regionale.

Con deliberazione n. 77 del 13 luglio 2016 del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia-Romagna è stato conferito al Dr. Valerio Marroni l'incarico di Direttore dell'ARPAE-S.A.C. di Bologna.

Con successiva deliberazione n. 88 del 28/07/2016 del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia-Romagna sono state date disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPA.

Il Responsabile S.A.C. di Bologna
(Dr. Valerio Marroni)

firmato digitalmente⁵ ai sensi del codice di amministrazione digitale

⁵ documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs n. 39 del 12/12/93 e l'art. 3 bis – c. 4 bis – del "Codice dell'Amministrazione Digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.